

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto, BIASCO, BOSI,
BRIENZA, CIRAMI, DE SANTIS, D’ONOFRIO, FAUSTI,
LOIERO, MINARDO, NAVA, NAPOLI Bruno e TAROLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1997

Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria
giovanile in agricoltura

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 4

ONOREVOLI SENATORI. - L'agricoltura italiana, che fino ad oggi ha rappresentato un settore di grande valore economico, sociale ed ambientale, vive ora una profonda fase di trasformazione, costretta a confrontarsi con un mercato che si sta aprendo inevitabilmente a nuovi Paesi e a nuove economie, tutte caratterizzate da forti elementi di concorrenzialità. Sul futuro del nostro sistema agricolo, inteso come concerto di interessi non solo economici ma anche di natura sociale ed ambientale, pesa l'incognita della sua capacità di superare questa fase di transizione verso un modello più competitivo, senza dover pagare il dazio sociale di una pesante ristrutturazione, con il rischio che alla fine l'agricoltura venga ad assumere un ruolo ancora più marginale. Tra i vari motivi di preoccupazione, aggravati dalla incapacità politica di varare una vera e propria riforma agraria che avvii finalmente una stagione di politica agraria compiutamente intesa, vi è quello del mancato ricambio della classe imprenditoriale dovuto alla insufficiente frequenza con la quale le nuove generazioni riescono ad entrare nel sistema d'impresa. Ciò è senz'altro dovuto a condizioni di generale incertezza e difficoltà, che ovunque caratterizzano l'attività economica, ma vi sono anche motivi che interessano in maniera peculiare il settore agricolo, soprattutto nelle aree svantaggiate e di montagna. Tutto ciò è chiaramente espresso da un dato assai significativo: nelle imprese agricole solo una quota minoritaria ha garantita la successione dell'attuale conduttore all'interno della famiglia. È un dato drammatico

che si commenta da solo. Ne deriva non solo una situazione di disagio delle giovani generazioni ma una condizione di generale impoverimento delle opportunità di occupazione, posto che l'agricoltura può rappresentare un potenziale settore in grado di dare nuova occupazione a costi di gran lunga inferiori agli altri comparti produttivi. Il presente disegno seguente proposta di legge mira a rimuovere tutte quelle condizioni che frenano il passaggio delle imprese agricole ai giovani e quindi rappresenta uno strumento di notevole portata, soprattutto se a questo il Parlamento saprà abbinare le altre iniziative legislative che sono in attesa di approvazione, prima fra tutte la legge pluriennale di spesa. Gli interventi previsti riguardano iniziative che, in armonia con la legislazione europea di recente emanata, favoriscono il primo insediamento dei giovani in agricoltura, attività di formazione e di assistenza tecnica specializzata. Inoltre, sono previsti interventi volti ad agevolare la ristrutturazione fondiaria, il conseguimento di efficienti dimensioni aziendali e di conservazione dell'integrità aziendale attraverso la neutralità fiscale nelle successioni. Sono poi previste la disponibilità di una quota delle risorse finanziarie per iniziative di sviluppo aziendale e la riserva di quote di produzione all'interno del sistema delle quote nazionali oltreché ad interventi per lo sviluppo e la tutela del territorio. Le condizioni nelle quali versa la nostra agricoltura richiedono che questo provvedimento venga messo con urgenza all'attenzione del Parlamento per una sua rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi ed obiettivi)

1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ha lo scopo di agevolare, anche in attuazione delle normative comunitarie, la diffusione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile in agricoltura.

Art. 2.

(Primo insediamento di giovani agricoltori)

1. Il primo insediamento di giovani agricoltori, secondo quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, e successive modificazioni, costituisce obiettivo primario del piano forestale nazionale approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il 2 dicembre 1987 e dei programmi di sviluppo rurale conseguentemente adottati dalle regioni.

2. Le regioni, nell'applicazione del citato regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni, osservano i seguenti principi e criteri fondamentali:

a) hanno titolo agli aiuti al primo insediamento i giovani agricoltori di età inferiore ai quarant'anni che:

1) subentrano, come agricoltore a titolo principale e come unico titolare, al precedente conduttore dell'azienda;

2) subentrano, anche in società di fatto, come agricoltori a titolo principale, al precedente titolare dell'azienda, sempreché l'azienda richieda un volume minimo di lavoro uguale a tante unità lavorative uomo

(ULU) di cui all'articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, quanti sono i nuovi titolari e sia in grado di fornire redditi in misura rispondente a quanto stabilito dall'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni;

3) succedono, come agricoltori a titolo principale e come unico titolare, al precedente conduttore dell'azienda, procedendo, nei confronti dei coeredi, al riscatto delle quote spettanti ai medesimi;

4) acquistano terreni agricoli nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2328/91, avvantaggiandosi o meno delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge al fine di costituire, anche attraverso iniziative di ampliamento, aziende che richiedono un volume minimo di lavoro uguale a tante ULU quanti sono i nuovi titolari e siano in grado di fornire redditi in misura rispondente a quanto stabilito dall'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni;

b) gli incentivi all'insediamento sono destinati anche alle società di persone ed a quelle costituite in forma cooperativa, a condizione che i loro soci siano giovani agricoltori di età inferiore ai quarant'anni ed esercitino l'attività agricola a titolo principale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera A) del citato regolamento (CEE) n. 2328/91, ed alle società di capitali per le quali le regioni individuano i requisiti e i parametri per definirle imprese agricole a titolo principale;

c) gli aiuti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del citato regolamento (CEE) n. 2328/91 sono accordati ai soli giovani agricoltori che si insediano nelle zone di montagna e svantaggiate ai sensi della direttiva 268/75/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975;

d) hanno titolo di preferenza le domande presentate dai giovani agricoltori che succedono al titolare dell'azienda quando questi abbia presentato domanda di prepensionamento ai sensi del regolamento (CEE)

n. 2079/91 della Commissione, del 12 luglio 1991;

e) per poter accedere agli aiuti i giovani agricoltori devono impegnarsi a partecipare nei dodici mesi successivi alle iniziative formative di cui all'articolo 3. Sono esentati da tale ultimo impegno i giovani che già dispongono di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di diploma assimilabile, nonché quelli che hanno maturato una esperienza almeno quadriennale come coadiuvanti;

f) la determinazione della quota del reddito agricolo rispetto al reddito totale, per le finalità di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni, è effettuata secondo il criterio del reddito lordo *standard* (RLS) di cui alla decisione 78/463/CEE della Commissione, del 7 aprile 1978, calcolato su stime standardizzate per ettari di superficie, nel caso delle produzioni vegetali, e per capi di bestiame, suddivisi per specie e categorie, nel caso di produzioni animali.

Art. 3.

(Formazione)

1. Le regioni disciplinano con apposite previsioni ed attuano con propri provvedimenti le modalità di adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna previste dall'articolo 28 del citato regolamento (CEE) n. 2328/91, in particolare per quanto concerne i giovani agricoltori, beneficiando dei regimi di aiuto ivi previsti.

2. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani laureati o diplomati, il Ministro per le politiche agricole è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni con istituzioni, anche universitarie, per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole si avvale

della quota nazionale delle risorse rese disponibili dalla legge pluriennale di spesa e dai regolamenti comunitari.

4. Le regioni disciplinano, con propri provvedimenti, le modalità di accesso di giovani agricoltori a programmi di assistenza tecnica specializzata.

Art. 4.

(Ristrutturazione fondiaria)

1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ed al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 13, è autorizzata a destinare, in ciascun esercizio finanziario, almeno il 50 per cento delle proprie disponibilità di finanziamento alle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di:

a) giovani agricoltori, di età inferiore a quarant'anni, esercitanti o meno l'esercizio agricolo in qualità di coltivatori diretti purché in possesso del requisito di imprenditori agricoli a titolo principale;

b) giovani di età inferiore a quarant'anni che intendano esercitare attività agricola a titolo principale;

c) giovani agricoltori, di età inferiore a quarant'anni, in caso di subentro degli stessi nella titolarità di aziende per la liquidazione agli altri aventi diritto delle quote ai medesimi spettanti.

2. Costituiscono motivo di preferenza nell'attuazione degli interventi di cui al comma 1:

a) il raggiungimento o l'ampliamento di una unità minima produttiva;

b) la presentazione di un piano di miglioramento aziendale secondo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni;

c) la presentazione di un piano di *marketing*.

3. Con atti deliberativi della Cassa per la formazione della proprietà contadina, ap-

provati dal Ministro per le politiche agricole, sono stabiliti:

a) i criteri per determinare, d'intesa con le regioni, le superfici minime e massime che possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1, definite secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale, il fatturato aziendale e l'impiego di manodopera al fine di garantire l'efficienza aziendale;

b) le azioni di tutoraggio e di garanzia fidejussoria che si intendono svolgere a favore degli assegnatari;

c) le risorse destinate alla erogazione di finanziamenti in conto interessi per l'acquisto di diritti di produzione ed investimenti aziendali correlati agli acquisti di cui al comma 1.

4. Le regioni possono affidare alla Cassa per la formazione della proprietà contadina l'istruttoria delle pratiche riguardanti l'applicazione del citato regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni, nonché dei regolamenti (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, e n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, e per garantire la concentrazione delle procedure delle risorse come previsto dalle normative comunitarie nel caso in cui la Cassa per la formazione della proprietà contadina realizzi interventi in applicazione del comma 1.

Art. 5.

(Accordi in materia di contratti agrari)

1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni alle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto stipulati nel rispetto degli accordi collettivi introdotti dall'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono registrati in esenzione di imposta.

2. I canoni derivanti dai contratti di cui al comma 1 non sono assoggettati all'imposta sui redditi per i primi cinque anni dalla stipula dei contratti medesimi.

Art. 6.

(Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola)

1. Gli eredi, di età inferiore a quarant'anni all'atto della successione, considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici.

2. Non si applicano le imposte e le tasse di successione per l'erede di età inferiore ai quarant'anni che si impegna a condurre l'azienda in qualità di imprenditore agricolo a titolo principale. È costituito all'uopo vincolo decennale di non alienazione, anche parziale, dell'azienda medesima.

3. Il diritto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è acquisito alle condizioni e con le procedure previste dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e con la procedura stabilita all'articolo 5 della medesima legge.

4. Le operazioni di acquisto previste dal presente articolo rientrano negli interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina disciplinati all'articolo 4.

Art. 7.

(Sviluppo aziendale)

1. Le regioni, nella concessione degli aiuti previsti dal citato regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni, riservano una quota non inferiore al 50 per cento delle provvidenze ai giovani agricoltori, di età inferiore ai quarant'anni in possesso dei requisiti previsti dal medesimo regolamento, che presentino progetti recanti:

a) innovazioni di processo, relative in particolare ai metodi di produzione eco-compatibili, o di prodotto, con specifico ri-

ferimento allo sviluppo delle produzioni di nicchia;

b) trasformazione anche parziale dell'azienda;

c) attività di trasformazione dei prodotti aziendali;

d) attività integrative all'attività principale e con essa compatibili e complementari, con particolare riferimento all'attività agrituristica.

2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere:

a) il miglioramento qualitativo della produzione aziendale;

b) il miglioramento e la razionalizzazione del processo produttivo finalizzato alla riduzione dei costi di produzione;

c) l'adeguamento degli impianti o dei prodotti a norme tecniche introdotte dalla Comunità europea o a livello nazionale;

d) l'adozione di tecniche di produzione o l'installazione di impianti finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente;

e) la ristrutturazione dell'azienda ed il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico degli impianti;

f) la riconversione produttiva verso colture non eccedentarie;

g) l'inserimento della produzione in uno o più accordi di filiera.

Art. 8.

(Quote di produzione)

1. In sede di applicazione nazionale dei regimi di limitazione produttiva in agricoltura stabiliti dalla Comunità europea, è costituita per ciascuno di essi, compatibilmente con la relativa disciplina comunitaria, una riserva nazionale, ove possibile annualmente alimentata e ridistribuita, per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori, così come definiti dalla presente legge.

2. La riserva di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale ai

quantitativi di produzione allocati nella campagna precedente presso ciascuna di esse.

3. Le regioni provvedono contestualmente alla messa in disponibilità dei quantitativi produttivi, all'attribuzione di essi ai giovani agricoltori, comunque non oltre l'avvio della successiva campagna di produzione, sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati, sentite le articolazioni regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Sulle quote aziendali, integrate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, è costituito un vincolo decennale di non alienazione.

Art. 9.

(Sviluppo e tutela del territorio)

1. Le regioni, nella concessione degli aiuti previsti dal citato regolamento (CEE) 2080/92, riservano annualmente una quota non inferiore al 50 per cento delle provvidenze ai giovani agricoltori, di età inferiore ai quarant'anni, in possesso dei requisiti previsti dal medesimo regolamento, che presentino progetti di rimboschimento o di miglioramento di boschi degradati, o di recupero e valorizzazione di produzioni di particolare pregio paesaggistico quali olivo, castagno e simili.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate sono devolute alle altre categorie di richiedenti.

3. Ai giovani di età inferiore ai quarant'anni, singoli od associati in società di persone ovvero in forma cooperativa, che presentino progetti finalizzati alla salvaguardia, all'incremento, alla valorizzazione e alla manutenzione nonché alla redazione di piani di gestione e conservazione dei boschi, dei quali abbiano comunque la disponibilità, le regioni riservano il 50 per cento delle risorse proprie destinate allo sviluppo ed alla tutela dei rispettivi patrimoni forestali.

4. Le spese per la realizzazione di progetti presentati da giovani di età inferiore ai quarant'anni, purché associati in società di persone ovvero in forma cooperativa, approvati dalle competenti autorità forestali regionali, finalizzati alla salvaguardia, all'incremento, alla valorizzazione e alla manutenzione nonché alla redazione di piani di gestione e conservazione di boschi pubblici, possono essere sostenute sotto forma di erogazioni liberali in denaro da parte di enti, ed istituzioni private e pubbliche ad altre associazioni.

5. Le erogazioni liberali in denaro fatte a favore di associazioni legalmente riconosciute di giovani di età inferiore a quarant'anni, che perseguano esclusivamente finalità tra quelle indicate al comma 4, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare non superiore al 2 per cento del reddito dichiarato. Le spese sostenute dall'associazione giovanile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalle autorità forestali regionali, previo accertamento della loro congruità e della effettiva destinazione agli scopi posti a base dell'erogazione liberale.

6. I lavori di cui ai commi da 1 a 5 non possono essere concessi in subappalto e sono eseguiti di norma dagli stessi titolari del progetto o con l'impiego prevalente di operai agricoli e forestali iscritti nelle apposite liste di collocamento.

7. Al fine di favorire l'integrazione dei redditi derivanti dall'attività agricola nelle zone di montagna e svantaggiate, le regioni promuovono la creazione da parte di giovani agricoltori di età inferiore ai quarant'anni, di associazioni anche costituite in forma cooperativa, con operatori naturalistici ed ambientali che svolgono attività di guida e di informazione naturalistica in particolare nei parchi nazionali, nei parchi regionali, nei parchi naturali, nelle riserve naturali e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico e culturale.

8. Le associazioni di cui al comma 7 sono esenti per dieci anni dall'atto della loro costituzione dall'imposta sul reddito delle

persone giuridiche (IRPEG) ed i contratti eventualmente stipulati per lo svolgimento delle attività di guida ed informazione naturalistica, sono esenti dall'imposta di registrazione.

